



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Presidente
Vicepresidente
Assessori

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		

Segretario Mario Caramel

Struttura amministrativa competente:

Direzione Istruzione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 524 del - 3 APR 2012

OGGETTO: Calendario per l'anno scolastico 2012/2013. (D.lgs. n. 112/1998, art. 138; L.R. n. 11/2001, art. 138)

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento determina il calendario dell'attività didattica delle Scuole dell'infanzia e del primo e del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, del Veneto. (D.lgs. n. 112/1998, art. 138; L.R. n. 11/2001, art. 138; D.lgs n. 297/1994, art. 74)

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il calendario dell'attività didattica delle Scuole dell'infanzia e delle Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, viene determinato dalla Regione competente per territorio ai sensi dell'art. 138 del D.lgs n. 112/1998, specificatamente al c.1, lett. d).

Tale decisione va assunta entro un termine che consenta l'adozione, da parte delle Istituzioni Scolastiche e degli enti erogatori di servizi, di provvedimenti tempestivi e permetta ai mondi che intorno alla Scuola gravitano e alla popolazione coinvolta da tali disposizioni un'adeguata programmazione delle proprie attività nonché una consapevole pianificazione del proprio tempo.

Si ritiene dunque necessario provvedere a determinare il calendario dell'attività didattica pur in vacanza, al pari dei precedenti anni scolastici, di date certe circa l'inizio degli esami di stato conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, competente per la materia, ragionevolmente definirà in corso d'estate - e in vacanza di quanto il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare e il Presidente del Consiglio decretare ai sensi della L. 14.09.2011, n. 148 circa le "festività... celebrazioni nazionali e festività dei Santi Patroni", riguardo alle quali dovrebbe provvedere, come recita il testo, "entro il 30 novembre dell'anno precedente".

Quali elementi di valutazione delle scelte possibili circa l'inizio, le sospensioni intermedie e la fine dell'attività, si evidenzia che deve essere data una particolare attenzione alle necessità della Scuola, in particolare all'attuazione dell'offerta formativa e all'organizzazione scolastica. Contestualmente vanno adeguatamente ponderate le necessità dei frequentanti e delle loro famiglie e attentamente considerati i servizi richiesti dalla Scuola agli enti erogatori e i più ampi bisogni espressi dalla società, articolata e strutturalmente al suo interno legata da molteplici relazioni poiché ogni settore in varia misura è interdipendente da altri.

Le possibili opzioni devono infatti tener conto delle ricadute dirette ed indirette che esse hanno sulle complesse realtà che ruotano intorno alla Scuola oppure dalle cui esigenze vengono comunque condizionate.

Ciò è di particolare rilievo nelle circostanze economiche attuali in cui le necessità delle attività produttive non possono rappresentare un fattore marginale di valutazione del calendario scolastico - si consideri il mondo del turismo che in molte aree del nostro territorio è occupazione prevalente - né si può sottacere la

necessità di ottimizzazione dei servizi di trasporto, di mensa e dei servizi minimi di base, come ad esempio la stessa erogazione del riscaldamento che, in caso di brevi e intermittenti sospensioni, non solo può gravare economicamente, ma talvolta non garantire appieno adeguate condizioni climatiche.

Conseguentemente a ciò e tenuto conto dei piani dell'offerta formativa, si è definita una programmazione dell'attività didattica che tenesse conto dei carichi d'apprendimento degli studenti - per la qual cosa sono state individuate interruzioni dell'attività adeguatamente cadenzate - e considerasse, relativamente all'inizio dell'attività didattica, i tempi di attribuzione del personale docente e le verifiche finali del superamento dei debiti.

Circa la fine delle attività sono state considerate, sulla base delle serie storiche, le probabili date d'inizio degli esami di stato conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come ricordato, non ha ancora definito.

La proposta di calendario tiene inoltre conto della cadenza delle festività obbligatorie tra settembre 2012 e giugno 2013 e della consuetudine di fruire di vacanze natalizie di durata pari a circa due settimane e di quelle pasquali di durata inferiore alla settimana, a partire dal Giovedì Santo.

La proposizione di un calendario dell'attività didattica è, quindi, il frutto di una sintesi di composite esigenze, talvolta contrastanti, per definire la quale si è operato privilegiando la didattica e l'organizzazione scolastica, ma considerando contestualmente le famiglie, gli enti erogatori di servizi e il territorio.

Si è così individuata una proposta di calendario per il prossimo anno scolastico con i possibili periodi di vacanza, richiamando le festività obbligatorie, posto, beninteso, quanto il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare e il Presidente del Consiglio decretare in merito alle giornate di cui alla citata L. n. 148/2011. Di conseguenza a ciò, nel caso necessitasse, si provvederà con un ulteriore atto alla parziale rideterminazione del calendario scolastico.

Circa l'articolazione del calendario è stato sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che in data 13 marzo 2012 ha condiviso l'ipotesi avanzata.

Si propone, pertanto, di adottare il seguente calendario, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie del Veneto:

a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione

a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì)

a.2 festività obbligatorie:

- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale
- il 26 dicembre
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il lunedì dell'Angelo
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (domenica)
- la festa del Santo Patrono

a.3 vacanze scolastiche:

- da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2012 (ponte di Ognissanti);
- da domenica 23 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 2013 (vacanze natalizie);
da domenica 10 febbraio a mercoledì 13 febbraio 2013 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013 compresi (vacanze pasquali)

a.4 fine attività didattica: 8 giugno 2013 (sabato)

b. Scuole dell'infanzia

- b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì)
- b.2 festività obbligatorie: secondo quanto indicato al punto a.2
- b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto indicato al punto a.3
- b.4 fine attività didattica: 29 giugno 2013 (sabato)

Carnevale e mercoledì delle Ceneri.

Previo accordo con gli enti erogatori dei servizi e con le altre Scuole del territorio, si potrà operare la sospensione dell'attività didattica in date diverse dalle giornate dell'11, 12 e 13 febbraio 2013, quando specifiche tradizioni locali collochino il Carnevale in altri periodi. Qualora si verificassero tali tradizioni, sarà valutata dalle Scuole la possibilità di confermare la sospensione dell'attività didattica nella giornata di mercoledì delle Ceneri oppure di sospenderla in altra giornata, sempre alle condizioni sopra richiamate. In ogni caso eventuali modifiche non potranno alterare l'inizio oppure la fine dell'attività didattica. Per eventuali approfondimenti ed eventuali controdeduzioni regionali, dovrà essere data preventiva segnalazione circa tali modifiche alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione. La Scuola dovrà quindi fornire sintetiche motivazioni per le scelte.

Inoltre potrà essere considerata, in via del tutto eccezionale, una modifica di tale periodo se indotta da altre specificità territoriali, del tutto peculiari e rilevanti, oppure da particolari stringenti motivazioni, adeguatamente circostanziate, tali da indurre a riconsiderare un diverso calendario dell'attività didattica. Si sottolinea che tale richiesta della Scuola dovrà essere accompagnata da ponderate e dettagliate motivazioni.

La richiesta di adattamento del calendario dovrà essere espressa con congruo anticipo alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione al fine di consentire un'adeguata valutazione del caso e provvedere a rilasciare, qualora ricorressero le circostanze, una tempestiva autorizzazione.

Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione.

Relativamente alle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, le giornate di attività didattica - come individuate in paragrafo precedente - risultano dunque 206 considerato che la didattica si articola, secondo standard, su sei giorni settimanali. A questo monte giornate andrà sottratta la giornata del Santo Patrono qualora questa venisse a coincidere con una giornata di attività, salvo beninteso quanto potrà essere determinato ai sensi della citata L. n. 148/2011 in merito a tale festività, nonché ad altre festività e celebrazioni.

Posto che in ogni caso l'attività didattica dovrà essere svolta, ai sensi dell'art. 74 del D.lgs n. 297/1994, nel rispetto di almeno 200 giorni di frequenza e/o nel rispetto del monte ore, come stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e dal Piano dell'offerta formativa di riferimento, il calendario dell'attività didattica prevede quindi un percorso distribuito in 205/206 giorni.

Le giornate eccedenti i 200 giorni costituiscono un necessario margine nell'ipotesi che l'attività didattica debba essere sospesa per consultazioni elettorali o referendarie oppure in caso di sfavorevoli circostanze climatiche o di altri inconvenienti tali da rendere impraticabile l'uso dei locali. Ciò si sottolinea al fine di garantire i giorni minimi di attività didattica, come da disposizioni nazionali.

La straordinaria sospensione dell'attività didattica per motivazioni coinvolgenti più Istituzioni scolastiche o Scuole di un territorio, dovrà essere valutata in un'ottica generale. Pertanto, nell'intento di dare concordi calendari e di razionalizzare le risorse, le decisioni delle Scuole di aree territoriali omogenee - pur nel rispetto delle necessità didattiche di ciascuna - dovranno essere armonizzate quanto più possibile, per il tramite del coordinamento della Provincia di riferimento.

Gli Enti di coordinamento dovranno dare tempestiva segnalazione alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione circa la necessaria sospensione dell'attività didattica.

Nel caso di specifiche e limitate situazioni, sarà invece la singola Scuola a dare tempestiva segnalazione.

Se, per straordinarie concomitanze, fosse necessario sospendere l'attività didattica per un numero di giorni superiore a 6 e non sussistesse la causa di forza maggiore, dovrà essere proposta alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione una modifica di uno o, nel caso, più periodi di vacanza. In subordine sarà possibile valutare la possibilità di modifica della data di fine dell'attività didattica. Circa tali scelte dovrà essere

presentata alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione una richiesta, adeguatamente motivata e preventiva alle modifiche proposte, per un'approfondita valutazione a cui seguirà, nel caso, il rilascio di autorizzazione.

Si dovrà procedere allo stesso modo allorché un'Istituzione scolastica, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, dovesse sospendere l'attività didattica per alcuni giorni e ritenesse necessario ripristinare le 206 giornate di attività didattica previste dalla presente deliberazione, ipotizzando di svolgerla in giornate ordinariamente deputate a vacanza.

In caso di Scuole che applichino l'orario distribuito su 5 giorni settimanali è inteso che, nel rispetto del monte ore obbligatorio, l'attività didattica si concluderà il venerdì immediatamente precedente i periodi di vacanza e la fine dell'attività didattica. Ogni adattamento andrà quindi valutato nell'ottica del rispetto delle giornate corrispondenti all'articolazione su sei giorni settimanali e in particolare nel rispetto del monte ore e del Piano dell'offerta formativa.

Scuole dell'infanzia.

Posto il regolare svolgimento dell'ordinaria attività curricolare e del monte ore, le scuole dell'infanzia, per la loro specificità, potranno apportare adattamenti al calendario entro i seguenti limiti:

- primo giorno di attività didattica: da lunedì 3 settembre a martedì 11 settembre 2012, compresi;
- ultimo giorno di attività didattica: da sabato 22 giugno (da venerdì 21 giugno, se l'orario è articolato in 5 giorni settimanali) a venerdì 28 giugno 2013, compresi;
- periodi di vacanza: variazioni non superiori ad un giorno per periodo.

Ciò avverrà in relazione alla tradizione didattica della Scuola e in risposta alle necessità delle famiglie e del territorio, valutato il rispetto della normativa vigente e la regolare attuazione del Piano dell'offerta formativa.

Le Scuole dell'infanzia sono invitate ad assumere decisioni uniformi tra le stesse, con il coordinamento del Comune di riferimento, nonché ad uniformare le scelte, per quanto sia possibile, con le altre Scuole presenti nel territorio.

I Comuni di riferimento dovranno segnalare alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione, preventivamente all'attuazione, le eventuali modifiche del calendario, al fine di un monitoraggio delle scelte non disgiunto da una valutazione complessiva.

Nel caso di specifiche situazioni, saranno invece le stesse Scuole dell'Infanzia a dare preventiva segnalazione.

Si sottolinea che tali note dovranno essere corredate da sintetiche motivazioni .

Le Scuole dell'infanzia che - per specifiche tradizioni didattiche, anche quale risposta ad imprescindibili necessità manifestate dalle famiglie, oppure per motivi straordinari, urgenti ed indifferibili - ritengono di attuare, eccezionalmente, un calendario che non rientra nelle fattispecie sopra previste dovranno comunicare tale intenzione con congruo anticipo e fornire adeguate motivazioni alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione al fine di poter consentire un'approfondita valutazione e, nel caso, autorizzazione all'adattamento del calendario scolastico.

Le segnalazioni o le richieste di autorizzazione richiamate nella presente premessa dovranno essere accompagnate da dichiarazioni in ordine alla regolare attuazione del Piano dell'offerta formativa da parte della/e Scuola/e e alla sussistenza di deliberazioni da parte degli organi collegiali deputati.

Inoltre è necessario fornire, specificatamente quando esse vengano presentate da singole Istituzioni scolastiche, dichiarazioni in ordine al coordinamento col territorio (quali altre Scuole), là ove necessario e coerente alle scelte ipotizzate, e in ordine al parere favorevole espresso dagli enti erogatori di servizi (in particolare Comune e Provincia) oppure alla mancanza di ricadute, economiche e non, sugli stessi enti qualora tali scelte fossero praticate.

Riguardo agli adattamenti potrà essere richiesto parere a terzi e specificatamente all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e si fa riserva, qualora la richiesta fosse presentata dalle singole Scuole, di chiedere una valutazione agli Enti erogatori di servizi, in particolare alle Amministrazioni Comunali o Provinciali.

In relazione a quanto il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare e il Presidente del Consiglio decretare circa le festività e celebrazioni di cui alla L. 148/2011, si ritiene di evidenziare l'opportunità che ogni Scuola sottolinei nelle comunicazioni ai frequentanti, alle famiglie e agli enti fornitori di servizi che il calendario

che verrà adottato potrà comunque subire variazioni in relazione a quanto verrà disposto dallo Stato circa le giornate sopra richiamate e alle eventuali conseguenti disposizioni regionali.

Di conseguenza a quanto fino ad ora evidenziato, in relazione alla materia trattata, si ritiene opportuno dare mandato dell'attuazione della presente deliberazione al Dirigente Regionale della Direzione Istruzione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTO il D.lgs. n. 112/1998, art. 138;
- VISTA la L.R. n. 11/2001 e, in particolare, l'art. 138;
- VISTO il D.lgs. n. 297/1994 e, in particolare, l'art. 74;
- VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
- VISTA la L. Costituzionale n. 3/2001, art.3,
- VISTA la L. 14.9.2011, n. 148.

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di determinare il seguente calendario per l'anno scolastico 2012/2013 articolato in Scuole del primo e secondo ciclo d'istruzione ed in Scuole dell'infanzia, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie:
 - a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione
 - a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì)
 - a.2 festività obbligatorie:
 - tutte le domeniche
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione
 - il 25 dicembre, Natale
 - il 26 dicembre
 - il 1° gennaio, Capodanno
 - il 6 gennaio, Epifania
 - il lunedì dell'Angelo
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione
 - il 1° maggio, festa del Lavoro
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (domenica)
 - la festa del Santo Patrono
 - a.3 vacanze scolastiche:
 - da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2012 (ponte di Ognissanti);
 - da domenica 23 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 2013 (vacanze natalizie);

- da domenica 10 febbraio a mercoledì 13 febbraio 2013 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
 - da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2013 compresi (vacanze pasquali)
- a.4 fine attività didattica: 8 giugno 2013 (sabato)
- b. Scuole dell'infanzia
- b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2012 (mercoledì)
 - b.2 festività obbligatorie: secondo quanto indicato al punto a.2
 - b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto indicato al punto a.3
 - b.4 fine attività didattica: 29 giugno 2013 (sabato)
3. di stabilire che l'attività didattica per le Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, dovrà essere svolta per l'anno scolastico 2012/2013 in 206 giorni - oppure 205 nel caso il Santo Patrono coincida con giornata di attività didattica - e comunque, nel caso ricorressero le situazioni dettagliatamente rappresentate in premessa, nel rispetto dei 200 giorni di frequenza minima e/o del monte ore stabilito dalla normativa vigente e dai Piani dell'offerta formativa di riferimento, posto beninteso quanto il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare e il Presidente del Consiglio decretare ai sensi della L. n. 148/2011;
 4. di stabilire che vi è pertanto obbligo, salvo le circostanze di cui in premessa, di svolgere attività didattica ordinaria nei 6, oppure nei 5, giorni eccedenti i 200 minimi previsti;
 5. di stabilire che le giornate dell'11, 12 e 13 febbraio 2013 potranno essere considerate oggetto di modifica alle condizioni espresse in premessa, per le quali si procederà secondo quanto specificato;
 6. di determinare che, ai fini dell'omogeneizzazione delle scelte relative all'eccezionale utilizzo dei giorni eccedenti i 200 minimi e comunque in generale degli adattamenti del calendario scolastico, ogni valutazione da parte delle Istituzioni Scolastiche e delle Scuole deve essere effettuata in necessario raccordo con gli Enti locali e, salvo che non sia strettamente legata a specificità dell'Istituzione scolastica, con le altre Istituzioni scolastiche del territorio di riferimento per il tramite del coordinamento della Provincia di riferimento;
 7. di fare obbligo di comunicare alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione l'eccezionale utilizzo di tali giornate e, nel caso di specifiche e limitate situazioni di sospensione, di far obbligo alle stesse Scuole di dare comunicazione, secondo le modalità e procedure di cui in premessa;
 8. che nel caso i 6 giorni di margine non risultassero sufficienti, per motivate circostanze, a garantire i 200 giorni minimi e non sussistesse la causa di forza maggiore, si procederà come indicato in premessa, così come si procederà nel caso si ritenesse di voler ripristinare i 206 giorni;
 9. di ritenere che le Scuole dell'infanzia possano apportare adattamenti al calendario di cui al punto 2., lettera b.1, b.3 e b.4, nei limiti e alle condizioni indicati in premessa;
 10. di fare obbligo ai Comuni, che coordineranno le scelte delle Scuole dell'infanzia, di fornire preventiva comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione circa eventuali adattamenti e, nel caso di specifiche e limitate situazioni di sospensione, di far obbligo alle stesse Scuole di dare preventiva comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione secondo le procedure dettagliate in premessa;
 11. di stabilire che le Scuole dell'infanzia, che ritengano di attuare, in via eccezionale, un calendario ulteriormente diverso da quanto indicato nel precedente punto 9. e più ampiamente richiamato in premessa, devono segnalare tale intendimento con congruo anticipo e adeguate motivazioni alla Giunta Regionale - Direzione Istruzione al fine di poter consentire un approfondimento e una valutazione delle circostanze e dare conseguente tempestivo riscontro e, nel caso, autorizzazione all'adattamento del calendario scolastico;
 12. di provvedere a dare conoscenza della presente a tutti gli interessati per il tramite del sito regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/istruzione;
 13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto, autorizzando il Dirigente regionale a provvedere con propri atti a fornire le eventuali autorizzazioni e deroghe secondo le modalità indicate in premessa;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

